

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 4

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 27 gennaio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

# STATUTI

**COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO**

**UNIONE "DELLA COSTA E DEI MONTI  
SARACENI" TRA I COMUNI DI  
SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO**

**UNIONE DI COMUNI  
"VIGATA - SCALA DEI TURCHI"**

**COMUNE DI ENNA**

**INTEGRAZIONE**

**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**

**MODIFICA**

**COMUNE DI VILLAFRATI**

**INTEGRAZIONE**

# SOMMARIO

|   |      |    |
|---|------|----|
| Statuto del Comune di Belmonte Mezzagno . . . . .   | Pag. | 3  |
| Statuto dell'Unione "Della Costa e dei Monti Saraceni" tra i comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino . . . . . | »    | 18 |
| Statuto dell'Unione di comuni "Vigata - Scala dei Turchi" . . . . .   | »    | 25 |
| Statuto del Comune di Enna. (Integrazione) . . . . .  | »    | 32 |
| Statuto del Comune di Lampedusa e Linosa. (Modifica) . . . . .  | »    | 32 |
| Statuto del Comune di Villafrati. (Integrazione) . . . . .  | »    | 32 |

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE S.

# STATUTO DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

## (Provincia di Palermo)

Lo statuto del Comune di Belmonte Mezzagno è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 25 del 23 maggio 2011 e n. 33 del 14 giugno 2011.

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

##### *Definizione*

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno è ente autarchico territoriale autonomo ricompreso nella Provincia regionale di Palermo. Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.

2. Il Comune di Belmonte Mezzagno è ente autonomo, in quanto dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa, organizzativa e tributaria.

3. Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.

##### Art. 2

##### *Territorio*

1. Il territorio del Comune, per una estensione di circa 2946 ettari comprende quella parte confinante con i territori dei Comuni di Altofonte - Palermo - Misilmeri e Santa Cristina Gela e delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228.

##### Art. 3

##### *Popolazione*

1. La popolazione – composta da cittadini, stranieri e apolidi – è costituita dalle persone fisiche iscritte nel registro anagrafico o comunque residenti sul territorio comunale. All'atto dell'ultimo censimento essa risulta accertata in numero 10.291 persone.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali culturali o assistenziali a favore dei cittadini dimoranti temporaneamente altrove.

##### Art. 4

##### *L'autonomia*

1. L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria, l'autonomia organizzativa e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

2. L'Ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e

democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

3. Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello Statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento e del presente Statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

##### Art. 5

##### *L'autogoverno*

1. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

2. Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.

##### Art. 6

##### *Sede*

1. La sede comunale è stabilita nell'immobile sito in Belmonte Mezzagno piazza della Libertà, ma gli organi e gli uffici possono avere sede o riunirsi altrove, se particolari necessità lo impongono.

##### Art. 7

##### *Stemma e gonfalone*

1. Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici, concessi il 6 aprile 1987 con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1987 e trascritto nei registri dell'ufficio araldico in data 9 ottobre 1987 e qui di seguito ampiamente descritti:

a) Stemma: interzato in palo: nel *primo*, troncato: A) d'oro, a quattro gigli di verde, posti uno, due, uno; B) di rosso, alla bordatura d'argento, caricata da quattro plinti di rosso, due in capo, due in punta posti in palo; nel *secondo*, interzato in fascia: A) partito, a destra inquartato in decusse, d'argento e di rosso; a sinistra d'oro al leone rosso; B) d'azzurro a tre torri d'argento, murate di nero, poste due, una; C) d'argento, al leone di nero; nel *terzo*, di verde, alle sei palle d'oro, poste in orlatura, una, due, due, una. Ornamenti esteriori da Comune.

b) Gonfalone: drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul

gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da un assessore e scortato dai vigili urbani del Comune.

3. L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti solo su autorizzazione dell'autorità comunale.

#### Art. 8

##### *Solennità civile e religiosa*

1. Il Comune riconosce la solennità civile, religiosa e popolare del SS. Crocifisso che ricorre il 14 settembre.

2. È istituita una commissione che sovrintende alla ricorrenza, presieduta dal sindaco o suo delegato, e da n. 4 componenti nominati dal sindaco. Possono far parte della suddetta commissione personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della religione e dello sport.

#### Art. 9

##### *Rapporto con gli altri enti territoriali locali*

1. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Palermo e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica nonché al metodo della programmazione.

#### Art. 10

##### *Bene acqua*

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno, poiché l'acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli esseri viventi e quindi un bene comune che appartiene a tutti e che in quanto tale non può essere di proprietà di nessuno, garantisce come servizio pubblico ai propri cittadini l'accesso all'acqua potabile, la gestione della rete idrica, la distribuzione, la fognatura e la depurazione.

#### Art. 11

##### *Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività:

a) perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale;

b) ponendo in essere tutte quelle azioni volte ad individuare a salvaguardare ogni bene che costituisce il patrimonio storico-architettonico del Comune, nonché le radici culturali della comunità ed impegnandosi, nel contempo, attraverso iniziative adeguate, a promuovere una cultura che si ispiri ai principi di rispetto dell'ambiente e della natura per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

c) ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani, con il promuovere sempre la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali;

d) promuovendo ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la programmazione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, di quanti sono alla ricerca di un lavoro;

e) promuovendo ogni azione volta alla crescita culturale, sociale e morale dei cittadini nonché all'educazione degli stessi alla cultura del diritto e della legalità, ai senti-

menti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra, come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli, di rigetto di ogni oppressione mafiosa, di armonica collaborazione sociale;

f) partecipando alla formulazione della programmazione economica sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi;

g) sostenendo tutti i mezzi di comunicazione operanti nel territorio allo scopo di pubblicizzare i principali atti amministrativi la cui conoscenza consente ai buoni cittadini di crescere nella cultura della partecipazione e di sentire le istituzioni più vicine e familiari;

h) favorendo lo sviluppo delle scuole materne non statali senza fini di lucro, soprattutto mediante l'instaurazione di rapporti convenzionali per la gestione dei servizi assistenziali;

i) riconoscendo nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ad una via attraverso la quale:

- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;

- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;

- conservare le memorie della propria comunità;

- attuare il principio della trasparenza nel proprio operato;

l) il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo. Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica a mezzo di istituzione;

m) ponendo in essere una specifica e metodica attenzione alle problematiche dei soggetti portatori di handicap, che si concreta in iniziative volte a promuovere l'effettivo inserimento nella vita sociale e culturale della città.

n) nell'ambito delle funzioni politico-territoriali provvede:

- alla protezione del patrimonio naturale;
- alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;

- alla difesa del suolo e del sottosuolo;

- alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;

- alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;

- alla promozione dell'agricoltura biologica;

- alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;

- alla tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario;

- alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;

- alla qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali;

- agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;

- al recupero dei centri storici;

- a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;

- ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale;

o) nell'ambito delle funzioni politico-sociali provvede:

- a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
- a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
- a promuovere la solidarietà della comunità locale;
- ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
- a sostenere e a tutelare la famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
- ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
- a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
- ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
- ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo;
- a promuovere e fare propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione ed a tutelare e proteggere l'ambiente e gli animali;
- a valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi;
- ad assicurare il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza;
- ad organizzare servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali;
- a riconoscere nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorrere a realizzare le condizioni per una generale occupazione;
- a sostenere e promuovere lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale;
- a tutelare gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, nonché di operatori commerciali, lavoratori autonomi, professionisti e categorie produttive, contro ogni e qualsiasi evento che possa pregiudicare il libero sviluppo delle predette attività, occorrendo anche attraverso forme di denuncia e costituzione di parte civile negli eventuali procedimenti penali;
- a promuovere l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della personalità, nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
- a tutelare i diritti dei minori adoperandosi contro ogni forma di violenza ed abbandono;
- a valorizzare l'esperienza e le potenzialità degli anziani, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
- a promuovere e valorizzare lo sport anche come strumento di recupero sociale.

## Art. 12

### *Finalità economiche*

1. Il Comune promuove l'attività imprenditoriale, in modo particolare quella giovanile, attraverso l'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.
2. Il Comune promuove l'artigianato locale e ne valorizza le risorse mediante la pubblicizzazione più ampia possibile dei prodotti. A tal fine si impegna anche a realizzare fiere, mercati, mostre, pubblicazioni sia in Italia che all'estero.
3. Il Comune agevola lo sviluppo economico della comunità locale attraverso ogni forma di incentivazione prevista dalle leggi dello Stato e della Regione e della Comunità europea.

## Art. 13

### *Azione amministrativa*

1. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità, e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.

## Art. 14

### *Organi e rappresentanza*

1. Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza prevista dai successivi articoli dello Statuto.

## Art. 15

### *Criteri e metodi dell'azione comunale*

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
2. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, culturali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazioni e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi anche nelle forme previste dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni in tema di Unioni dei Comuni.
5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dal-

l'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

Art. 16  
*Funzioni*

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e delle Province e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 17  
*Rappresentanza della comunità*

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene le rispettive competenze secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.

3. Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.

Art. 18  
*Albo pretorio ed informazione*

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione. Nel Municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

2. Il segretario generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, salva ogni altra forma di pubblicità prevista da leggi.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una conoscenza adeguata delle attività del Comune, vengono attuate ulteriori forme di pubblicità previste da apposito regolamento.

Art. 19  
*Statuto*

1. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'Ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività, specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

3. Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo articolo 24, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

4. Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

5. La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accom-

pagnata dalla proposta di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

6. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

7. Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 ivi comprese le norme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 20  
*Regolamenti*

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'esecutività della delibera di approvazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.

4. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 267/2000 così come recepite dalla legge regionale n. 30/2000 e dalla legge regionale n. 48/91;

b) nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

5. Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno dieci giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni salvo casi urgenti.

6. I regolamenti, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge e dal presente statuto, sono depositati all'U.R.P.

7. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

8. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 21  
*Ordinanze*

1. Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno quindici giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 22  
*Principi di organizzazione dell'attività comunale*

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.

2. Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.

## Art. 23

*Cittadinanza onoraria e gemellaggio*

1. Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemeritenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.

2. Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio tra il Comune di Belmonte Mezzagno e altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.

3. I provvedimenti relativi sono assunti dal consiglio comunale.

## Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE  
E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

## Art. 24

*Principi della partecipazione*

1. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

3. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.

Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.

## Art. 25

*Diritto di udienza*

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

3. Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.

## Art. 26

*Forme associative e volontariato*

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla

messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.

2. Nell'erogazione di beni o servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.

3. È istituito l'elenco delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento.

4. Possono essere iscritti in tale elenco tutte le associazioni riconosciute in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.

5. L'albo tenuto dal Comune è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio. Alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto dal quale si evincono gli scopi e le finalità di ciascun organo richiedente.

6. Il regolamento fisserà le modalità per l'iscrizione delle associazioni e l'individuazione dei responsabili nei rapporti con il Comune, nonché le forme per la tenuta dell'elenco.

7. L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.

8. È fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili.

9. Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.

10. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.

11. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

12. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

13. Stipula con i soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e servizi in base a criteri di competenza e professionalità.

## Art. 27

*Diritto all'informazione*

1. Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona e ad enti pubblici e privati.

4. Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.

## Art. 28

*Iniziativa popolare*

1. I cittadini esercitano iniziativa negli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un ventesimo di sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

3. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

## Art. 29

*Proposta popolare*

1. Un quinto degli elettori facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredati dal parere del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.

3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa proposta.

5. La proposta popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;

b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a deliberazioni di bilancio;

c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di proposta. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.

## Art. 30

*Istanze e petizioni*

1. Tutti i residenti singoli o associati e in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco che le trasmette all'organo competente con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento.

3. Nel caso di istanze e petizioni sottoscritte da almeno cento cittadini l'organo competente deve pronunciarsi nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.

## Art. 31

*Referendum consultivo*

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:

a) del bilancio e conto consuntivo;

b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;

d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

3. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

## Art. 32

*Referendum consultivo di iniziativa popolare*

1. Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno il 15% di sottoscrizioni tra gli aventi diritto al voto, raccolte nei tre mesi precedenti, ed il referendum sarà valido qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazione, revoche o decadenza;

b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

d) dei bilanci preventivi e consuntivi;

e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

3. Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

4. La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

## Art. 33

*Effetti del referendum*

1. Nel caso di mancato recepimento da parte del consiglio comunale delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, di iniziativa popolare o consiliare, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

## Art. 34

*Disposizioni sul referendum*

1. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e



per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

3. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

#### Art. 35

##### *Diritto di accesso e di informazione*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

5. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

6. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

7. L'ufficio relazioni con il pubblico garantisce la più ampia diffusione degli atti comunali e la raccolta di informazioni, segnalazioni, reclami, etc.

#### Art. 36

##### *Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini*

1. Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicano una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.

2. Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite. Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito

della propria competenza, può pronunciarsi con atto motivato.

3. Le proposte e le osservazioni agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.

4. Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.

5. Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.

#### Art. 37

##### *Consulte di settore*

1. Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.

2. Le consulte di settore sono istituite con atto del consiglio comunale che ne determina composizione, funzioni, modalità di finanziamento e durata.

3. La durata di ciascuna consulta non può superare quella del consiglio che la costituisce.

4. Si prevede la possibilità dell'istituzione delle seguenti consulte di settore:

- a) consulta per i problemi dei minori;
- b) consulta per le problematiche giovanili e la pace;
- c) consulta per lo sport;
- d) consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale;
- e) consulta per i problemi ed il recupero dell'ambiente;
- f) consulta per favorire l'integrazione e la partecipazione dei portatori di handicap;
- g) consulta per le pari opportunità;
- h) consulta per i servizi socio sanitari;
- i) consulta per le problematiche della scuola;
- j) consulta dei cittadini migranti.

5. Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.

6. È istituito il consiglio generale dell'economia e del lavoro, formato da nove membri, con il compito di coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di promuovere lo sviluppo locale nel territorio di Belmonte Mezzagno.

7. Il consiglio generale dell'economia e del lavoro assicura il raccordo permanente dell'ente con le forze produttive e del lavoro.

8. Il consiglio comunale stabilisce le modalità di scelta dei suoi componenti, garantendo comunque la rappresentanza paritaria delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro subordinato ed autonomo.

#### Art. 38

##### *Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù*

1. Il consiglio comunale istituisce il consiglio dei ragazzi (scuola dell'obbligo) ed il consiglio della gioventù (giovani di età compresa tra 14 e 17 anni) cui partecipano i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze residenti nel Comune di Belmonte Mezzagno con lo scopo di formulare

proposte e osservazioni sui problemi delle giovani generazioni.

2. I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù hanno il compito di deliberare in via consultiva, tra le altre, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, rapporti con l'UNICEF e con altri organismi umanitari.

3. I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù riferiscono annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività e durano in carica tre anni.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento dei consigli comunali dei ragazzi e della gioventù sono stabiliti con apposito regolamento.

### Titolo III

#### GLI ORGANI DEL COMUNE

##### Art. 39

##### *Organi del comune*

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco ed il presidente del consiglio.

##### Art. 40

##### *Il consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità belmontese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.

2. Esso viene eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Belmonte Mezzagno.

3. La durata del consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare per le materie attribuite dalla legge.

5. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di programmazione, di indirizzo e di controllo ed esprime l'indirizzo politico-amministrativo mediante risoluzioni ed ordini del giorno.

6. Il consiglio è la sede fondamentale di elaborazione politico-programmatica e luogo di confronto delle opzioni strategiche che riguardano il futuro della collettività locale. A tal fine, almeno due volte l'anno, è convocato per discutere delle scelte strategiche e verificare i risultati conseguiti dall'ente nel periodo precedente.

7. Il consiglio comunale è l'organo che definisce l'ordinamento normativo fondamentale del Comune e promuove l'innovazione istituzionale, valorizzando l'autonomia dell'ente in funzione delle peculiarità della collettività locale.

8. Il bilancio del Comune prevede l'adeguata attribuzione di risorse al consiglio per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

##### Art. 41

##### *Presidenza del consiglio*

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, effettuate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, elegge, nel proprio seno, un presidente ed un vice presidente.

2. Per l'elezione è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Risulta elet-

to presidente il consigliere che abbia ottenuto la maggioranza semplice.

3. Il vice presidente viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente e nella stessa seduta.

##### Art. 42

##### *Attribuzione del presidente - cessazione dalla carica di presidente e di vice presidente*

1. Il presidente presiede il consiglio comunale e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri; la seduta deve tenersi entro un termine non superiore a 20 giorni. Spetta, altresì, al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione.

2. Il Presidente, altresì, tutela le prerogative dei consiglieri e provvede a mantenere l'ordine dell'adunanza.

3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Il presidente cura il raccordo con i presidenti degli altri consigli comunali e con i rappresentanti eletti nel territorio comunale in altre assemblee politiche, al fine di favorire la circolazione delle informazioni utili ai fini dello sviluppo locale, dell'innovazione istituzionale e della crescita democratica, nonché al fine di promuovere gli interessi della collettività locale in tutte le sedi e la realizzazione di forme di cooperazione con altri enti locali.

5. Il presidente del consiglio comunale ed il vice presidente cessano dalle rispettive cariche per:

- Decadenza, revoca, morte, impedimento permanente o dimissioni. Le dimissioni presentate dai titolari delle rispettive cariche sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

6. Il presidente del consiglio ed il vice presidente sono revocati con deliberazione motivata votata per appello nominale ed approvata da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del consiglio comunale, su proposta dei 2/5 (due quinti) dei componenti del consiglio comunale. La proposta è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

7. La revoca del presidente e del vice presidente del consiglio comunale avviene per violazione dei doveri istituzionali legati alla carica nonché per comportamenti che possono mettere in discussione il ruolo garantistico super-partes, proprio delle figure.

##### Art. 43

##### *Organizzazione e funzionamento del consiglio comunale*

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'organo.

2. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

##### Art. 44

##### *Gruppi consiliari*

1. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri. È consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purché unico eletto di una lista.

2. I capigruppo sono indicati, di norma, dai consiglieri del gruppo nella prima seduta del consiglio comunale.

3. Durante il mandato amministrativo è possibile la sostituzione del capogruppo con dichiarazione esplicita resa nel corso di una seduta consiliare.

4. Con le stesse modalità viene indicato il nominativo del consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.

5. Il capogruppo partecipa alla riunione della conferenza dei capigruppo ed è tenuto a riferire ai consiglieri componenti il suo gruppo.

6. Il Comune assicura le attrezzature ed i servizi necessari ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni.

#### Art. 45

##### *Conferenza dei capigruppo consiliari*

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente e ad essa compete:

a) pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporle o che i capigruppo promuovono;

b) esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento.

c) coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio.

#### Art. 46

##### *Commissioni speciali*

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni speciali.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento, le attribuzioni e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: il presidente, il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il presidente, il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

#### Art. 47

##### *Le commissioni consiliari*

1. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

2. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza ai sensi dell'art. 1, lett. a), della legge regionale n. 48/91 è attribuita ad un consigliere di minoranza.

#### Art. 48

##### *Consiglieri comunali*

1. I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, hanno diritto di:

- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- ottenere dagli uffici del Comune, tramite il competente dirigente e responsabile di servizio, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dallo statuto.

4. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

#### Art. 49

##### *Nomine di competenza consiliare*

1. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze per le nomine di competenza consiliare la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti, a meno che la legge non indichi una votazione diversa.

#### Art. 50

##### *La giunta comunale*

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso consiglio.

3. L'annuale relazione al consiglio, di cui al comma 2, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

#### Art. 51

##### *Composizione della giunta*

1. La giunta comunale è nominata con provvedimento del sindaco, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura e all'Assessorato regionale autonomie locali e della funzione pubblica.

2. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

3. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da massimo numero sette assessori, di cui uno investito dalla carica di vice sindaco. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche elettive, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero quattro assessori da lui nominati, di cui uno investito dalla carica di vice sindaco. Nel numero degli assessori è garantita la presenza di almeno un soggetto appartenente al sesso femminile nel rispetto delle pari opportunità. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

5. Il sindaco può conferire ad un assessore la qualifica di vice sindaco.

6. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco questi è sostituito dall'assessore più anziano di età.

7. Le deleghe agli assessori sono attribuite su proposta del sindaco con suo apposito provvedimento.

8. Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

9. Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.

10. La durata della giunta è fissata in 5 anni.

11. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

12. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.

13. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intenda optare, se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

#### Art. 52

##### *Funzionamento della giunta*

1. La giunta, presieduta dal sindaco, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. La giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'o.d.g., lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

4. Delle decisioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario generale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.

5. La giunta comunale adotta gli atti di cui all'art 15, comma 3, della legge regionale n. 44/91, seppur sotto forma di atti di indirizzo, nonché:

a) lo schema del programma triennale delle opere pubbliche;

b) il piano esecutivo di gestione;

c) quantificazione semestrale delle somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;

d) tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.

#### Art. 53

##### *Gli assessori*

1. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali in presenza del segretario generale che redige il processo verbale; gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

2. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.

3. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza nell'esercizio di tali funzioni.

4. L'Assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.

5. Le dimissioni di un assessore sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in seduta degli organi

collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

6. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziate relazioni sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

#### Art. 54

##### *Il sindaco*

1. Il sindaco è l'organo monocratico, capo del governo locale.

#### Art. 55

##### *Elezioni del sindaco*

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dalle norme che regolano la materia.

2. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica ed in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica in seguito a consultazione del corpo elettorale.

5. La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.

#### Art. 56

##### *Funzioni del sindaco*

1. Il sindaco esercita le funzioni di rappresentante legale dell'ente e della giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal presente statuto, sovrintende l'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli Organi elettivi e degli uffici comunali.

2. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano attribuiti specificatamente alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei responsabili dei servizi. Promuove la ricerca di vantaggi comparativi che il Comune può offrire per attrarre investimenti nel territorio comunale utili ai fini dell'incremento occupazionale.

3. Nei limiti della propria competenza attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico - amministrativo espresso dal consiglio ed attua i provvedimenti adottati dalla giunta.

4. In particolare il sindaco:

a) convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto;

b) esplica il suo mandato in osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente statuto;

c) assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;

d) assicura l'unità di indirizzo della giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

f) indice il referendum e ne proclama i risultati;

g) invia le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;

h) concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;

i) presenta una relazione annuale scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.

5. Il sindaco, inoltre, può delegare al vice sindaco o ad un altro assessore il compito di singoli atti di sua competenza.

#### Art. 57

##### *La rappresentanza giudiziale*

1. Il sindaco, a seguito di apposita relazione tecnica predisposta dai responsabili dei servizi competenti, su proposta dell'avvocato dell'ente richiede alla giunta comunale l'autorizzazione a stare in giudizio sia come resistente sia come ricorrente.

#### Art. 58

##### *Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione*

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, al segretario o al funzionario responsabile del servizio.

2. La delega di cui al presente articolo conserva efficacia sino alla revoca o, qualora non sia stata revocata, sino all'attribuzione di una delega nella medesima materia ad altra persona.

### TITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### Art. 59

##### *Struttura dell'ente*

1. Nell'organizzazione e gestione del personale dell'ente il Comune tiene conto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio prevedendosi, pertanto, la possibilità di istituire figure dirigenziali nell'ambito della dotazione organica dell'ente.

2. In conformità all'art. 110 della 267/2000 per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione il Comune può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motivazione, di diritto privato.

3. La struttura organizzativa del Comune si articola in servizi e uffici.

4. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti, secondo criteri di autonomia, flessibilità organizzativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Nell'ambito dell'ordinamento generale, la giunta determina gli accorpamenti e le divisioni di servizi e uffici in relazione alle esigenze di attuazione del suo indirizzo politico, organizzativo-amministrativo.

6. L'attività amministrativa dell'ente è fondata sui principi di efficienza, efficacia, legalità.

7. Il sindaco e i responsabili dei servizi e/o i dirigenti adottano tutte le misure idonee a favorire la semplificazione amministrativa nell'interesse degli utenti. A tal fine, l'Amministrazione favorisce la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

#### Art. 60

##### *Segretario generale e funzionari responsabili dei servizi*

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, con particolare riguardo alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. A tale scopo, partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. In conformità all'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000 al segretario generale possono essere conferiti i compiti di direttore generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tali fini rispondono nei confronti del segretario e/o direttore generale i responsabili dei servizi e/o dirigenti dell'ente.

3. Il segretario generale può rogare i contratti nei quali l'ente è parte, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Allorché il segretario generale sia assente o non possa esercitare le sue funzioni è sostituito dal vice segretario.

#### Art. 61

##### *Vice segretario*

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario che lo sostituisce, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza o di impedimento ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità per impegni del segretario generale.

#### Art. 62

##### *Funzioni di direzione*

1. A ciascun servizio è preposto un soggetto cui sono attribuiti, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, compiti dirigenziali.

2. Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

In particolare ad essi è attribuita:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predefiniti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzioni in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) tutte le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j) approvano i progetti in attuazione di atti di indirizzo e/o di natura programmatica;

k) approvano le successive fasi progettuali relative alle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche (definitivo ed esecutivo).

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, con provvedimento motivato, seguendo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, comprovati dal curriculum, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo del sindaco.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con atto motivato che contenga le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione del programma, nonché in relazione al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nell'attività svolta.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in conformità alla legge ed ai contratti collettivi, le modalità di attuazione della responsabilità dirigenziale in modo tale da salvaguardare il principio del necessario contraddittorio.

6. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati, seguendo le modalità fissate nel suddetto regolamento, con atto motivato, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

7. Il sindaco, seguendo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

8. L'Amministrazione promuove la diffusione della cultura manageriale nella dirigenza dell'ente.

#### Art. 63

##### *Incompatibilità*

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

2. Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

#### Art. 64

##### *Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi*

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

#### Art. 65

##### *Relazioni sindacali*

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi dell'ente.

#### Art. 66

##### *Programmazione*

1. La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

2. I piani e i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima della approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

#### Art. 67

##### *Accordi di programma*

1. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, dell'art. 14 della legge n. 241/90, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi, o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici.

2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

#### Art. 68

##### *Conferenza dei servizi intercomunali*

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una Conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.

#### Art. 69

##### *Costituzioni di gestioni comuni*

1. Il Comune promuove la costituzione di gestioni comuni con altri enti della medesima provincia, anche al fine dell'erogazione di servizi pubblici locali. In tal caso, alla gestione comune potranno essere preposti dipendenti di uno o più degli enti partecipanti.

#### Art. 70

##### *Sportello unico*

1. Il Comune cura l'istituzione e l'organizzazione di uno sportello unico per le attività produttive che, nel rispetto delle leggi, assicuri la diffusione di tutte le informazioni disponibili a livello locale, che dovranno essere

fornite in modo coordinato, con riguardo all'avvio ed al potenziamento di iniziative produttive nel territorio comunale. Lo sportello unico costituisce, altresì, strumento di semplificazione amministrativa secondo le previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## Titolo V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### Art. 71

#### *Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento di concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

### Art. 72

#### *Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di un servizio o di lavori verranno disciplinati da appositi regolamenti.

### Art. 73

#### *Azienda speciale*

1. Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

### Art. 74

#### *Istituzione*

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei

servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica di risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

### Art. 75

#### *Personale a contratto*

1. Per la gestione dei servizi il comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico privato. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata con il personale dipendente.

### Art. 76

#### *Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni*

1. La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta, ovvero, di un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed al presidente, scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.

2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico.

3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della giunta unitamente al parere del segretario generale, per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.

4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta.

5. I consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta della giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

## Titolo VI

## FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

### Art. 77

#### *Principi generali*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità

nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

2. Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

4. L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

5. Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

#### Art. 78

##### *La programmazione finanziaria*

1. Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

3. La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.

4. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.

#### Art. 79

##### *La programmazione degli investimenti*

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e ricordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'articolo 3 della legge regio-

nale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

#### Art. 80

##### *Il patrimonio comunale*

1. I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

2. Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

3. Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

4. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

5. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.

6. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

#### Art. 81

##### *La gestione del patrimonio*

1. La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

4. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

6. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.



## Art. 82

*Il servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.

3. Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.

5. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.

6. Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

## Art. 83

*Revisione economica e finanziaria*

1. Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

2. Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

3. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al Presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.

## Art. 84

*Collegio dei revisori*

1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato ad uno, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. I revisori rispondono della veridicità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

5. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

## Art. 85

*Revisori dei conti*

1. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assumono le funzioni assegnate loro dalla Legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.

3. Saranno, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta il sindaco ed i revisori.

4. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.

5. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed inadempimento, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

## Art. 86

*Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione, la cui composizione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.

3. È controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

4. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

5. Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della rea-

lizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.

6. Il controllo di gestione opera in posizione di autonomia a supporto del nucleo di valutazione.

7. Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/01, del decreto legislativo n. 267/2000 sono esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.

#### Art. 87

##### *Regolamento di contabilità*

1. Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

### Titolo VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 88

##### *Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti*

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

#### Art. 89

##### *Verifica dello Statuto*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una eventuale relazione del sindaco e del presidente del consiglio comunale, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle norme statutarie non-

ché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa e si riserva, pertanto, la facoltà di apportare le eventuali opportune modifiche ed integrazioni.

#### Art. 90

##### *Pubblicità dello Statuto*

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

2. È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente O.R.EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

3. Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 91

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto si compone di n. 91 articoli ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

2. Il consiglio comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abrogano automaticamente le norme statutarie con essi incompatibili.

(2011.50.3654)014

## STATUTO DELL'UNIONE "DELLA COSTA E DEI MONTI SARACENI" TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO

### Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1

##### *Oggetto*

1. Il presente statuto stabilisce, ai sensi dell'art. 32 TUEL e del vigente ordinamento Amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione denominata "Della Costa e dei Monti Saraceni" composta dal comune di Sant'Angelo di Brolo e dal comune di Piraino, per la gestione associata di funzioni, attività e servizi.

2. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni contermini dell'Unione. L'allargamento dovrà essere approvato con deliberazione del consiglio dell'Unione, che stabilirà contestualmente le condizioni di ingresso, con le

procedure di voto previste dalle modifiche statutarie e previo parere obbligatorio e vincolante da parte dei consigli comunali dei due comuni.

#### Art. 2

##### *Obiettivi programmatici*

1. L'Unione persegue l'obiettivo generale dell'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

2. È scopo dell'Unione, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma omogenee peculiarità che caratterizzano il territorio su cui insiste, promuovere lo sviluppo dell'intera area e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione associata di attività, funzioni e servizi. In particolare, l'Unione nasce per favorire lo svi-

luppo sociale, attraverso l'integrazione delle comunità interessate e lo sviluppo economico con un processo di razionalizzazione delle spese e creando economia di scala. A questo si aggiunge il potenziamento, l'ottimizzazione e la qualità dei servizi erogati nei comuni componenti l'Unione con principi improntati ad efficienza ed efficacia. Obiettivo prioritario è anche l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un'ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente.

3. Sono obiettivi generali dell'Unione:

a) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse;

b) ampliare il grado di efficienza, di efficacia e di maggiore economicità, delle attività rivolte alla collettività.

c) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi di quibus;

d) favorire e migliorare la qualità della vita delle popolazioni dando una maggiore vivibilità rispetto al contesto ambientale in cui risiede;

e) favorire i rapporti sociali e commerciali tra le comunità degli enti che fanno parte dell'Unione.

4. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, ricordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra l'indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

5. In particolare, i settori e le aree di intervento unitario riguardano:

a) turismo;

b) sport;

c) beni e attività culturali;

d) ambiente e territorio;

e) servizi socio-assistenziali e scolastici;

f) politiche giovanili e di genere;

g) associazionismo e volontariato;

h) sviluppo nuove tecnologie;

i) attività produttive;

j) funzioni comunali di esclusiva competenza statale;

k) funzioni e attività istituzionali (es. ragioneria, utc, assistente sociale, etc.);

l) servizi pubblici locali.

6. Con deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto, all'Unione potranno essere attribuiti ulteriori funzioni e/o attività.

#### Art. 3

##### *Durata*

1. L'Unione ha una durata di venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, il cui schema sarà approvato dai consigli comunali di tutti gli enti aderenti.

2. Alla scadenza, salvo diversa determinazione dei consigli comunali degli enti di appartenenza, essa si scioglierà.

#### Art. 4

##### *Recesso e scioglimento*

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2000, è ammessa la recessione unilaterale da parte di un singolo comune, a condizione che siano trascorsi almeno cinque

anni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione, che comunque, dovrà avvenire entro il 30 giugno.

3. In caso di scioglimento, il Presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i lavoratori provenienti dai comuni, siano essi a tempo indeterminato, a tempo determinato o lavoratori socialmente utili, torneranno ad avere identico rapporto di lavoro con gli enti di provenienza.

#### Art. 5

##### *Sede*

1. La sede legale dell'Unione è allocata nel comune di Piraino, mentre la sede operativa dell'Unione sarà ubicata nel comune di Sant'Angelo di Brolo. Al fine di avvicinare le rispettive comunità, i rispettivi comuni si impegnano ad individuare i locali delle due sedi nelle zone più prossime ai confini e specificatamente nelle contrade di Salinà di Piraino e Mosé-Calabrò di Sant'Angelo di Brolo.

2. I suoi organi ed i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sedi distaccate anche in luoghi diversi, purché nell'ambito territoriale dell'Unione.

3. Presso la sede dell'ente è individuato apposito spazio, aperto al pubblico riservato agli avvisi relativi all'attività dell'Unione.

4. L'Unione, nel rispetto della vigente normativa, dovrà istituire l'albo pretorio on line.

#### Art. 6

##### *Stemma e gonfalone*

1. L'Unione avrà lo stemma che riporti gli stemmi dei due comuni e la scritta "Unione della Costa e dei Monti Saraceni" e potrà dotarsi di un gonfalone il cui contenuto sarà deliberato dal consiglio dell'Unione.

2. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

#### Art. 7

##### *Funzioni, attività e servizi*

1. Saranno gestiti dall'Unione le seguenti attività, funzioni e servizi:

a) sviluppo e promozione del turismo e dei beni culturali;

b) organizzazione di eventi sportivi sovra comunali;

c) tutela del patrimonio fluviale del Torrente Sant'Angelo e valorizzazione a fini sportivi e turistici dello stesso;

d) istituzione e gestione dell'anagrafe canina e prevenzione del randagismo;

e) servizio di Protezione civile;

f) azioni per la prevenzione degli incendi e attività di pronto intervento in caso di calamità naturali;

g) servizio di polizia municipale;

h) servizi demografici;

i) servizi di statistica;

j) incentivazione, valorizzazione e promozione delle attività produttive;

k) rapporti con le istituzioni scolastiche;

l) informazione istituzionale;

m) politiche sociali di integrazione tra le popolazioni delle comunità che fanno parte dell'Unione (es. consulte giovanili integrate, iniziative per gli anziani, come gite, incontri ricreativi, etc.);

n) la formazione e l'aggiornamento del personale dei comuni che fanno parte dell'Unione, anche con scambi periodici tra soggetti diversi;

o) reperimento di risorse comunitarie, statali e regionali mediante la partecipazione a bandi, concorsi e simili;

p) l'ottimizzazione della gestione dei servizi ambientali ed idrici;

q) realizzazione e gestione discarica di materiali inerti.

2. Le funzioni ed i servizi dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

#### Art. 8

##### *Trasferimento funzioni*

1. L'effettivo trasferimento delle competenze conferite all'Unione viene deliberato, di norma, entro la fine del mese di settembre, con decorrenza dall'anno successivo, dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferite viene concordata tra i comuni. Essa presuppone l'acquisizione degli elementi tecnici ed economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

3. Soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 4.

#### Art. 9

##### *Organi*

Sono organi dell'Unione:

- il Presidente;
- il Consiglio dell'Unione;
- la Giunta dell'Unione.

#### Art. 10

##### *Il consiglio dell'Unione*

1. Ciascun comune è rappresentato nel consiglio dell'Unione tassativamente da quattro consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da due consiglieri designati dalla minoranza. La maggioranza e la minoranza sono quelle uscite dalle elezioni. La formazione di eventuali nuovi gruppi in seno ai consigli comunali non fa mutare gli equilibri in seno al consiglio dell'Unione. I componenti sono eletti in un'unica e contestuale votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere può esprimere un solo voto.

2. La prima riunione del consiglio è convocata dal sindaco del comune sede legale dell'Unione. Il presidente sarà eletto tra i consiglieri dell'Unione. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, presiede il componente del consiglio più anziano di età.

3. La presidenza del consiglio è attribuita con votazione a scrutinio segreto nel corso della prima adunanza. Il presidente viene eletto con le modalità previste per l'elezione del presidente del consiglio comunale. Il consiglio dell'Unione elegge con le stesse modalità previste per l'elezione del vicepresidente del consiglio comunale, il vicepresidente.

4. Il consiglio, laddove si dimetta o decada dalla carica uno dei componenti, viene integrato con altro soggetto rappresentativo delle componenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

5. Il consiglio, ogni qualvolta si proceda alle elezioni amministrative, viene integrato dai nuovi rappresentanti.

#### Art. 11

##### *Competenze*

1. Il consiglio è espressione degli interessi dei comuni che costituiscono l'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio deve:

- a) approvare gli atti fondamentali (bilancio di previsione e suoi allegati, conto consuntivo);
- b) nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio può occuparsi oltretutto delle competenze espressamente indicate dalla normativa vigente, anche di:

I. studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione;

II. programmazione sovracomunale dei servizi affidati in gestione all'Unione o ad essi correlati.

#### Art. 12

##### *Sessioni e convocazioni*

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire anche ventiquattr'ore prima.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio, o da parte del presidente dell'Unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni, a pena di decadenza dall'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno e purché essi siano documentati in una apposita proposta di deliberazione. Le modalità di convocazione saranno le stesse di quelle relative alla convocazione dei consigli comunali.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all'o.d.g. può avvenire solo fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. Allo scopo di dare adeguata pubblicità ai cittadini, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo pretorio on line dei comuni che fanno parte dell'Unione.

7. Le sedute del consiglio di regola sono pubbliche e le votazioni sono espresse a scrutinio palese, salvo che la

trattazione non riguardi argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone. In tal caso la votazione avverrà a scrutinio segreto.

8. Il consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di insussistenza del numero legale, si rinvia di un'ora la seduta; qualora dopo un'ora continui a mancare il numero legale, la seduta proseguirà il giorno successivo alla stessa ora, alla presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.

9. La sede principale per le riunioni del consiglio non coinciderà con la sede legale dell'Unione e si alternerà con le stesse modalità della sede legale dell'ente di cui all'art. 5 comma 1 del presente statuto fermo restando che le riunioni potranno tenersi anche in luoghi diversi, purché nell'ambito territoriale dell'Unione.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

#### Art. 13

##### *Status giuridico ed economico dei componenti il consiglio*

1. Lo status giuridico dei componenti il consiglio sarà quello previsto dalla legislazione per i consiglieri comunali.

2. Lo status economico prevede che ai componenti del consiglio non viene corrisposta alcuna indennità, né gettone di presenza.

#### Art. 14

##### *Giunta dell'Unione*

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte dell'Unione.

2. La presidenza della giunta è attribuita al sindaco del comune che assume la presidenza dell'Unione, e la vice presidenza all'altro sindaco e durano in carica per due anni e 6 mesi. Per gli ulteriori periodi di eguale durata si procederà in alternanza tra i due comuni e così via; in caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso è sostituito dal componente più anziano.

3. La carica di presidente non è legata alla persona fisica che svolge le funzioni di sindaco nel comune cui spetta la presidenza ma è esercitata da chi in quel particolare periodo rappresenta il comune stesso.

4. Per i primi 2 anni e sei mesi il presidente sarà il sindaco del comune di Sant'Angelo di Brolo.

#### Art. 15

##### *Competenze della giunta*

1. La giunta è l'organo esecutivo di governo dell'ente ed impronta la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Essa adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. In particolare, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Riferisce ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione, sulla sua attività.

4. La giunta compie tutti gli atti che non sono dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti, riservati al consiglio.

5. Lo status giuridico dei componenti è quello previsto dalla legislazione per gli assessori, mentre quello economico è a titolo gratuito.

#### Art. 16

##### *Funzionamento della giunta*

1. La giunta è presieduta dal presidente dell'Unione, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto anche dei punti e dalle proposte curate dai singoli componenti.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

3. Le sedute non sono pubbliche.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica la legislazione nazionale e regionale in materia.

#### Art. 17

##### *Presidente e vice presidente*

1. Il presidente della giunta è anche presidente dell'Unione; egli esercita tutte le funzioni che non sono attribuite al consiglio ed alla giunta.

2. Il presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze agli altri componenti la giunta dell'Unione.

4. In caso di assenza o impedimento, ogni sindaco è sostituito dal proprio vicesindaco.

#### Art. 18

##### *Invio degli atti ai comuni aderenti all'Unione*

1. Tutti gli atti fondamentali e soggetti a pubblicazione, dovranno essere inviati mediante posta elettronica certificata ai comuni aderenti e pubblicati contestualmente nell'albo pretorio on line dell'Unione.

#### Titolo II

##### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

#### Art. 19

##### *Partecipazione popolare*

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione popolare, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del suo territorio.

2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione stessa.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, i gruppi e gli organismi.

#### Art. 20

##### *Accesso agli atti*

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o

per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, delle persone, dei gruppi e delle imprese. Per l'accesso agli atti, i consiglieri dell'Unione hanno le medesime prerogative dei consiglieri comunali.

2. Anche se in presenza del diritto di riservatezza, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

3. Il responsabile del procedimento ha facoltà di difendere l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione, o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento del comune capofila. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e misura.

6. La richiesta di accesso dei documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento:

a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.

#### Art. 21

##### *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità previste dal regolamento interno del consiglio.

3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti dell'Unione.

#### Art. 22

##### *Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione, di norma, avviene nell'albo pretorio on line dell'Unione.

#### Art. 23

##### *Istanze, reclami, petizioni e proposte*

1. Le persone fisiche, singole o associate, residenti nel territorio dell'Unione, hanno la facoltà di rivolgere istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità, al presidente.

2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

3. Gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di cinquanta firmatari, agli organi dell'Unione, secondo le rispettive competenze, per richiedere, in maniera motivata, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione di documenti programmatici, miglioramenti organizzativi di servizi e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza nell'ambito del territorio.

4. I documenti di cui al precedente comma 3, devono essere esaminati dall'organo competente entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.

#### Art. 24

##### *Referendum consultivo*

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori dei comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema, o sui temi proposti, il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo del referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi eletti di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato anche ad una parte del territorio dell'Unione.

2. Il referendum consultivo può essere indetto:

a) per deliberazione del consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;

b) su richiesta presentata da almeno un consiglio comunale dei comuni aderenti;

c) da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La domanda deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al presidente dell'Unione.

3. Il referendum consultivo può essere svolto:

a) prima di procedere all'approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;

b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi competenti.

4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.

5. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed

alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione di garanti, composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal segretario dell'Unione in qualità di componenti.

6. I referendum sono convocati dal presidente e possono essere effettuati due volte all'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con il voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti interessati alla consultazione.

7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato il 50 per cento più uno degli elettori che hanno votato nelle ultime elezioni amministrative dei comuni facenti parte dell'Unione.

8. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, il presidente dell'Unione sottopone al consiglio e alla giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri in carica o dei componenti in carica della giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non può essere sottoposto a referendum nel corso della durata in carica di un consiglio.

9. Le ultime norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventuale ai fini della loro semplificazione ed economicità.

10. I comuni facenti parte dell'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.

#### Art. 25

##### *Diritto di intervento nei procedimenti*

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati al procedimento, l'amministrazione può procedere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, a trovare accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente a danno del privato.

#### Art. 26

##### *Conferenza dei servizi*

1. Al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l'esame di più

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Il presidente indice un conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al presidente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

#### Art. 27

##### *Rapporti con i comuni componenti l'Unione*

1. L'Unione invia ai comuni aderenti, e alle comunità sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

2. Per argomenti di particolari rilievo, di competenza del consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.

3. I comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:

a) l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei consiglieri;

b) l'esercizio della facoltà da parte di ogni consiglio comunale di chiedere al presidente dell'Unione la convocazione del consiglio per la trattazione dei problemi di interesse comune, con l'obbligo del presidente di provvedere nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del presente statuto;

c) l'esercizio del diritto da parte di almeno un consiglio comunale di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 23, comma 2, lett. b).

#### Art. 28

##### *Rapporti con altri enti e associazioni*

1. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione, attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.

3. L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento.

## Art. 29

*Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione*

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

## Titolo III

## ORGANIZZAZIONE

## Art. 30

*Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'azione amministrativa deve tendere al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione dei procedimenti, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruibilità delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza facente parte dell'Unione.

## Art. 31

*Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni aderenti.

2. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.

3. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:

- a) personale proprio;
- b) personale comandato e/o distaccato dai comuni;
- c) personale dei comuni facenti parte dell'Unione, utilizzato temporaneamente.

4. Per una innovativa e funzionale organizzazione degli uffici, saranno adottate metodologie e tecnologie, tra cui: automazione ed informatizzazione degli uffici più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

5. Per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli comuni in misura paritaria.

6. L'organizzazione dei servizi gestiti in modo coordinato è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.

7. La dotazione organica messa a disposizione della gestione coordinata dei servizi di cui sopra, può essere costituita da personale utilizzato secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

8. L'Unione si avvarrà prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali. Per l'assunzione di personale proprio, si potrà procedere solo previo accordo, di programma adottato dai sindaci che disciplini lo stato giuridico, economico, nonché modalità con cui tale personale, in caso di scioglimento potrà transitare ai comuni o, in caso di indisponibilità degli enti a riceverlo, le modalità da seguire per l'avvio e l'esecuzione delle procedure di mobilità.

## Art. 32

*Segretario dell'Unione*

1. Il segretario dell'Unione coincide con il segretario del comune capofila.

2. La sede dell'Unione ai sensi del comma 1 dell'art. 5 è il comune di Piraino.

3. Il trattamento economico del segretario sarà regolato dalle parti con separato atto della giunta dell'Unione.

4. Per la disciplina, nonché per il ruolo e le funzioni assegnate al segretario dell'Unione, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 97 e seguenti del TUEL per il segretario comunale.

## Art. 33

*Responsabili degli uffici e dei servizi*

1. Qualora l'Unione si volesse avvalere di responsabili di uffici e dei servizi, essi saranno individuati, secondo le modalità di cui alla normativa in materia. Essi provvederanno agli atti di gestione, individuati dal TUEL.

2. Le competenze delle strutture saranno elencate nel funzionigramma che farà parte integrante del regolamento degli uffici e dei servizi.

## Titolo IV

## FINANZA E CONTABILITÀ

## Art. 34

*Attività finanziaria*

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, ha un'autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione presenta una finanza locale fondata su:

- a) contributi erogati dallo Stato;
- b) contributi erogati dalla Regione;
- c) trasferimenti operati dai comuni componenti l'Unione, sulla base dei bilanci;
- d) tasse, imposte, tributi e diritti per servizi pubblici gestiti dall'Unione;
- e) contributi comunitari;
- f) altre entrate.

## Art. 35

*Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, di norma entro il 31 dicembre - e comunque nei tempi fissati per i bilanci degli enti locali - delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.

2. L'attività economico-finanziaria è regolata dalle norme di contabilità proprie degli enti locali.

## Art. 36

*Revisione economico-finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione nominato dal consiglio ai sensi del decreto legislativo n. 267/00 e della legislazione regionale vigente.

## Art. 37

*Servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria è svolto dall'istituto bancario che offra condizioni migliori e più vantaggiose, prescelto



a seguito di apposita procedura negoziata di affidamento dell'appalto di servizi.

2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge e dalla convenzione stipulata con la banca tesoriere.

#### Titolo V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 38

##### *Costituzione*

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo il cui schema sarà approvato dai consigli comunali contestualmente al presente statuto.

##### Art. 39

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

*Lo statuto dell'Unione dei comuni è stato approvato:*

— con deliberazione del consiglio comunale di Sant'Angelo di Brolo n. 26 del 12 agosto 2011;

— con deliberazione del Consiglio comunale di Piraino n. 31 del 30 agosto 2011.

(2011.49.3587)014

## STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI "VIGATA - SCALA DEI TURCHI" (Comuni di Porto Empedocle e di Realmonte)

#### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### Art. 1

##### *Oggetto*

1. Il presente Statuto, approvato dai rispettivi consigli comunali individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le corrispondenti risorse dell'Unione dei Comuni "Vigata - Scala dei Turchi" tra i comuni di Porto Empedocle e di Realmonte, di seguito semplicemente indicata "Unione".

2. L'Unione è un ente locale autonomo con propri poteri e funzioni, munito di autonomia regolamentare e finanziaria.

3. Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. La popolazione dell'Unione è costituita da tutte le persone fisiche che hanno la residenza nel suo territorio.

5. L'Unione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può avere un proprio patrimonio.

6. L'Unione si può dotare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone che saranno approvati con apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione, su proposta del consiglio direttivo. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

7. L'Unione ha sede legale nel Comune di Porto Empedocle, palazzo di Città.

8. L'Unione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, istituisce l'albo pretorio on line per la pubblicazione legale degli atti e degli avvisi. Presso la sede dell'Unione è individuato, altresì, apposito spazio aperto al pubblico da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi in formato cartaceo nel rispetto della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

9. L'adesione di altri Comuni all'Unione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea e dei consigli comunali dei Comuni che la compongono, previa modifica del presente statuto.

#### Art. 2

#### *Principi ispiratori*

1. L'Unione si ispira ai principi di consapevole auto-determinazione e di autogoverno delle comunità locali.

2. Stimola il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e la sua apertura universale all'intera umanità, riconoscendo nella fraternità universale il valore fondante della socialità.

3. Promuove i doveri e i diritti di cittadina, la massima partecipazione democratica ai processi decisionali da parte dei cittadini membri e la loro progressiva integrazione civile, culturale e politica.

4. Informa la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, fluidità ed innovazione della pubblica amministrazione e di legalità.

5. Assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandoli con quelli dei Comuni membri e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale.

6. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e perseguendo la separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione dei servizi.

7. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

#### Art. 3

#### *Finalità*

1. La finalità primaria dell'Unione è quella di promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, allo scopo di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi pubblici nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue, tra l'altro, le seguenti finalità:

a) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali, ed economiche;

b) il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di tutti i servizi erogati nei singoli comuni e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie-umane e strumentali, da esercitarsi sinergicamente e/o in forma associata;

c) il costante miglioramento e l'uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;

d) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;

e) la tutela dei diritti dei minori attraverso la promozione dell'educazione e della socializzazione, adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;

f) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;

g) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;

h) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;

i) la realizzazione dei diritti delle persone diversamente abili, la loro tutela ed inserimento nel tessuto sociale e la valorizzazione delle loro potenzialità;

j) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo agli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;

k) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comune che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;

l) l'affermazione del diritto alla salute;

m) il sostegno alle iniziative di solidarietà e alle associazioni di volontariato;

n) perseguimento della collaborazione e della cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio;

o) scambi culturali e gemellaggi con enti ed associazioni di diverse realtà nazionali ed internazionali.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali dei Comuni che la compongono. della Provincia regionale di Agrigento, della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

#### Art. 4

##### Obiettivi

1. L'obiettivo principale dell'Unione è quello di promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni ad essa attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione, altresì:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio

storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) l'ampliamento del numero e l'armonizzazione delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti, rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggior economicità a vantaggio della collettività;

c) la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

d) il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

e) il rapportarsi con gli Enti sovra-comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

#### Art. 5

##### Durata

1. L'Unione ha la durata di trenta anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà di fatto e di diritto, salvo diversa deliberazione dei rispettivi consigli comunali degli enti aderenti. Tale deliberazione deve comunque essere adottata prima della scadenza naturale dell'Unione.

#### Art. 6

##### Recesso e scioglimento

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni due dalla costituzione, con specifico atto deliberativo consiliare, approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare e da notificare al Presidente dell'Unione e agli altri Comuni aderenti. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo.

2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo, eventualmente trasferito, rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

4. La facoltà di recesso può esplicarsi anche nei confronti di un singolo servizio o funzione. Tale facoltà deve essere espressa con deliberazione motivata del consiglio comunale e deve essere, altresì, condivisa da analoghe deliberazioni adottate dalla maggioranza dei consigli comunali dell'Unione.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

#### Art. 7

##### Funzioni amministrative

1. I Comuni aderenti possono attribuire all'Unione, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici che non siano già menzionate nel presente Statuto e/o nell'atto costitutivo.

2. Il trasferimento delle competenze di cui al precedente comma viene deliberato dai consigli comunali dei Comuni membri con separati atti deliberativi.

3. Il trasferimento presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

4. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

#### Art. 8

##### *Funzioni e Servizi*

1. All'Unione possono essere affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi sotto elencati:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

c) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;

d) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;

e) la partecipazione alla pianificazione urbanistica anche con riferimento agli interventi del territorio;

f) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di Protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

g) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;

h) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

i) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

l) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;

m) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e edifici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

n) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

o) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

p) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di Polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di Polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

q) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

2. Nell'ambito delle suddette funzioni, all'atto della costituzione, si intendono immediatamente trasferiti all'Unione i seguenti servizi, sulla scorta di appositi disciplinari di gestione adottati dal consiglio di amministrazione:

a) servizio di protezione civile;

b) servizio di viabilità e tutela del territorio dell'Unione;

c) servizio di vigilanza e pulizia delle coste, delle spiagge e salvataggio a mare;

d) servizio per la prevenzione del randagismo e creazione di un canile sovra-comunale;

e) e-government;

f) servizi turistici;

g) valorizzazione e promozione del territorio;

h) compartecipazione e patrocinio di eventi ed iniziative nel campo turistico, culturale, artistico e ricreativo;

i) promozione e valorizzazione della pesca;

j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali extraurbane e rurali;

k) formazione permanente ed aggiornamento del personale dei Comuni aderenti;

l) servizio di tutela ambientale;

m) valorizzazione e promozione del territorio;

n) infrastrutture a servizio dell'arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport;

o) catasto;

p) servizi demografici e statistici;

q) servizi cimiteriali aggiuntivi.

#### Titolo II

#### ORGANI DI GOVERNO

#### Art. 9

##### *Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione: l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente.

2. L'Assemblea dell'Unione è composta da 10 consiglieri, 5 in rappresentanza del Comune di Porto Empedocle e 5 in rappresentanza del Comune di Realmonte.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è costituito da 6 membri: i sindaci di Porto Empedocle e di Realmonte e altri quattro componenti dagli stessi designati, due ciascuno, tra gli Assessori. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta a turno dal sindaco di uno dei Comuni, secondo l'ordine di turnazione dagli stessi sindaci concordato.

4. Il Presidente dell'Unione, sulla base delle designazioni dei componenti fatte da ciascun sindaco, procede con propria determinazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla eventuale distribuzione di incarichi specifici.

5. Il Presidente dell'Unione, di norma, rimane in carica 24 mesi o per il diverso periodo dagli stessi sindaci concordato.

#### Art. 10

##### *L'Assemblea dell'Unione*

1. L'Assemblea dell'unione è composta da dieci componenti dei quali cinque per il Comune di Porto Empedocle e cinque per il Comune di Realmonte, eletti dai rispettivi consigli comunali. Sono componenti di diritto i presidenti dei rispettivi consigli comunali. Essendo il consiglio comunale di Realmonte eletto con il sistema maggioritario due consiglieri saranno eletti fra i componenti del gruppo di maggioranza e due fra quelli del gruppo di minoranza.

Nel caso del Comune di Porto Empedocle il cui sistema di elezione è quello "proporzionale" tale distinzione non opererà.

2. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative nei Comuni che ne fanno parte.

3. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea nel caso in cui taluno dei suoi componenti si dimena o decada dalla carica di consigliere comunale.

4. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano per età.

5. Al fine di garantire pari rappresentatività agli enti dell'Unione, deve evitarsi che contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea appartenga allo stesso Comune al quale appartiene il Presidente dell'Unione.

6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dalle norme contenute nell'ordinamento regionale degli enti locali e nel regolamento di funzionamento, che sarà approvato dall'Assemblea.

#### Art. 11

##### *Competenze dell'Assemblea dell'Unione. Status componenti.*

1. L'Assemblea dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusiva delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Ai componenti dell'Assemblea, ivi compreso il Presidente ed il vicepresidente, si applica lo status di consigliere comunale, come disciplinato dall'ordinamento regionale degli enti locali, facendo riferimento, laddove rilevante, a quanto previsto per la fascia corrispondente ad un comune avente popolazione pari a quella dell'Unione.

3. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.

4. L'Assemblea ha la medesima competenza che il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali riserva ai consigli comunali.

#### Art. 12

##### *Presidenza dell'Assemblea dell'Unione*

1. Nel corso della prima seduta l'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente ed il proprio vicepresidente, che durano in carica 24 mesi e vengono individuati privilegiando il criterio della rotazione tra i Comuni e la pari rappresentatività nelle cariche.

2. L'Assemblea dell'Unione nella sua prima seduta è presieduta dal consigliere anziano per età.

#### Art. 13

##### *Convocazione dell'assemblea*

1. L'assemblea è convocata:

- su iniziativa del Presidente dell'Assemblea dell'Unione;
- su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta del Presidente dell'Unione;

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere recapitato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima e per quelle straordinarie ed urgenti almeno 24 ore prima della data di convocazione. L'avviso può essere recapitato a mezzo di posta elettronica certificata.

4. L'avviso di convocazione l'o.d.g. da trattare, nel rispetto della normativa vigente, è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione.

#### Art. 14

##### *Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei consiglieri.

2. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora con medesimo ordine del giorno e senza avviso di convocazione.

3. Nella seduta di prosecuzione L'Assemblea è validamente riunita con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

4. Il segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea e al consigliere anziano.

#### Art. 15

##### *Funzionamento dell'Assemblea*

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dall'ordinamento degli enti locali e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'Assemblea si può avvalere di Commissioni costituite nel proprio seno. Il regolamento determina i poteri e le competenze delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

#### Art. 16

##### *Il Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione è composto dai sindaci dei comuni aderenti e da altri due membri da questi designati tra gli Assessori delle rispettive Giunte comunali.

2. La carica di Presidente è ricoperta a turno da uno dei due sindaci dei Comuni aderenti, mentre l'altro sindaco ricopre di diritto la carica di vice Presidente. Ciascun sindaco procede alla designazione ed alla revoca dei rispettivi Assessori.

3. Il Presidente dell'Unione procede con propria determinazione alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione ed all'eventuale distribuzione di deleghe su specifiche materie.

4. Il Presidente dell'Unione dà comunicazione dell'anzidetta nomine all'Assemblea nella prima seduta utile.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

6. Nel caso in cui un Comune si trovi in una delle ipotesi di gestione commissariale il Commissario straordinario potrà ricoprire la carica di Presidente.

#### Art. 17

##### *Prima convocazione del consiglio di amministrazione*

1. La prima seduta del consiglio di amministrazione dell'Unione è convocata dal sindaco più anziano d'età e vi partecipano i sindaci dei Comuni aderenti e i componenti designati a norma dell'art. 16.

2. Il consiglio di amministrazione, così costituito, delibera l'ordine di turnazione dei sindaci alla Presidenza dell'Unione ed elegge il primo Presidente. Tale ordine potrà essere variato solo con successivo apposito atto deliberativo.

3. Alla prima seduta del consiglio di amministrazione partecipa il segretario comunale invitato dal sindaco anziano per età.

#### Art. 18

##### *Competenze del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'adozione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea medesima.

2. Il consiglio di amministrazione adotta ogni atto rimesso dall'Ordinamento regionale degli enti locali alla competenza della Giunta comunale.

#### Art. 19

##### *Il Presidente dell'Unione*

1. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta alternativamente, per il periodo di 24 mesi, dal sindaco di Porto Empedocle e dal sindaco di Realmonte.

2. L'ordine di turnazione è concordato dagli stessi sindaci.

3. Il Presidente uscente dell'Unione rimarrà in carica fino all'avvenuto insediamento del nuovo Presidente.

#### Art. 20

##### *Competenze del Presidente dell'Unione*

1. Il Presidente:

a) rappresenta l'Unione;

b) nomina e revoca il vice Presidente e, su indicazione del rispettivo sindaco, i componenti del consiglio di amministrazione;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri dell'organo esecutivo collegiale;

e) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;

f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;

g) svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al sindaco, compatibili con la natura dell'Unione;

h) nomina il segretario e il vice segretario dell'Unione;

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti del Consiglio di amministrazione dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.

3. Il Presidente, inoltre, ha competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite agli altri organi dell'Unione.

#### Art. 21

##### *Status, indennità e gettoni di presenza*

1. Il Presidente dell'Unione, il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione percepiscono

un'indennità di funzione come previsto dall'Ordinamento regionale degli enti locali.

2. I componenti dell'assemblea dell'Unione percepiscono un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio e di commissione così come previsto dall'ordinamento enti locali.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano agli organi ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di status giuridico ed economico, per questo ultimo tenendo conto del settimo comma dell'art. 5 della legge n. 122/2010 che ha convertito il D.L. n. 78/2010 e di incompatibilità stabilite dalla legislazione in materia di enti locali nella Regione siciliana.

#### Titolo III

#### ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 22

##### *Principi generali*

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, curando la progressiva informatizzazione della propria attività.

#### Art. 23

##### *Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Detto regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea.

#### Art. 24

##### *Personale dell'Unione*

1. L'Unione deve avvalersi di personale in servizio a qualsiasi titolo negli enti che la compongono. Solo in mancanza di particolari figure professionali assolutamente necessarie per il buon funzionamento dell'Unione sarà possibile, temporaneamente ed eccezionalmente avvalersi di personale esterno. In fase di avviamento dell'Unione nelle more della definizione delle necessarie norme regolamentari si utilizzerà esclusivamente personale interno il cui provvedimento di nomina sarà fatto dal Presidente dell'Unione di concerto con il sindaco dell'altro ente e con i segretari generali dei due Comuni.

2. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni e/o altre forme flessibili, sussistendone gli estremi di legge.

3. Possono altresì essere utilizzati lavoratori A.S.U. e contrattisti, secondo le modalità le forme consentite dalla normativa vigente e dai CCNL, nonché personale con incarico a contratto, per figure professionali ad alta specializzazione, non presenti nell'organico dei Comuni aderenti all'Unione.

#### Art. 25

##### *Segretario dell'Unione*

1. Il segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i segretari comunali dei Comuni che ne fanno parte.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione.

3. Il segretario inoltre:

— partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione;

— roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

— esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

4. Il segretario è nominato per il periodo in cui rimane in carica il Presidente dell'Unione che lo ha nominato, ferma restando la facoltà del successivo Presidente di poterlo riconfermare.

5. Il trattamento economico è determinato con il provvedimento presidenziale di nomina ed è pari al 10% della retribuzione in godimento del segretario del Comune di appartenenza.

#### Art. 26

##### *Vice Segretario dell'Unione*

1. L'Unione ha un vice segretario, nominato dal Presidente dell'Unione, con le modalità di cui all'articolo precedente, tra i vice segretari dei comuni aderenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

2. Il vice segretario coadiuva il segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il vice segretario dura in carica per lo stesso periodo previsto per il segretario.

4. Il Presidente può attribuire al vice segretario dell'Unione la titolarità della posizione organizzativa dei servizi amministrativi.

5. Il trattamento economico è determinato con il provvedimento presidenziale di nomina ed è pari al 10% della retribuzione in godimento del segretario del comune di appartenenza.

#### TITOLO IV

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 27

##### *Criteri generali*

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che

ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attuare iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla cosa pubblica.

#### Art. 28

##### *Consultazioni*

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria sono invitati a partecipare alla fase degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dall'Unione.

#### Art. 29

##### *Istanze, osservazioni, proposte*

1. I cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro un termine congruo.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte possono essere sentiti dagli organi dell'Unione.

#### TITOLO V

#### FINANZE E CONTABILITÀ

#### Art. 30

##### *Finanza dell'Unione*

1. L'Unione ha un proprio patrimonio e una propria autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e/o trasferite.

2. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- b) tasse e diritti per servizi pubblici;
- c) trasferimenti erariali;
- d) trasferimenti regionali;
- e) trasferimenti dei comuni aderenti;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

3. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti, in modo particolare, alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dall'Assemblea dell'Unione.

4. L'Unione fa propri i principi di sana e corretta gestione contenuti all'interno dei principi contabili degli enti locali ed informa ad essi la propria azione.

#### Art. 31

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

4. Con il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione del servizio economico-finanziario. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

#### Art. 32

##### *Revisione economico finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico.

2. Svolgeranno, alternativamente, le funzioni di revisore unico il Presidente del collegio dei revisori del Comune di Porto Empedocle ed il revisore unico del Comune di Realmonte.

Svolgerà le funzioni di revisore unico il soggetto che svolge incarico nell'ente diverso da quello dove è sindaco il Presidente dell'Unione.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento l'organo di revisione. Il trattamento economico del revisore è determinato in misura pari al 15% dell'indennità corrisposta dall'ente di appartenenza.

#### Art. 33

##### *Servizio di Tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.

2. Sino all'affidamento di cui al precedente comma, il servizio di tesoreria è effettuato dall'istituto tesoriere del Comune di Porto Empedocle, che provvederà all'apertura di un apposito sottoconto.

#### Titolo VI

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 34

##### *Personale*

1. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni e/o altre forme flessibili, sussistendone gli estremi di legge.

2. Possono altresì essere utilizzati lavoratori A.S.U. e contrattisti, secondo le modalità le forme consentite dalla normativa vigente e dai CCNL, nonché personale con incarico a contratto, per figure professionali ad alta spe-

cializzazione, non presenti nell'organico dei Comuni aderenti all'Unione.

#### Art. 35

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione non oltre 90 giorni dalla costituzione dell'Unione.

2. Fino alla istituzione del servizio economico-finanziario la gestione dell'attività è affidata dal Presidente dell'Unione ad un funzionario, titolare di funzioni dirigenziali, di uno dei Comuni partecipanti dalla comprovata esperienza in materia di finanza e contabilità degli enti locali.

#### Art. 36

##### *Fondo spese economali*

1. Per provvedere alla minute spese correnti di esercizio può essere costituito un fondo la cui entità è commisurata alle funzioni che sono trasferite all'Unione.

2. La responsabilità gestionale del fondo anzidetto è assegnata al responsabile del servizio finanziario.

#### Art. 38

##### *Prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione*

1. La prima seduta dell'Assemblea dell'Unione viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 10.

2. Le nomine dei primi componenti dell'Assemblea dell'Unione devono essere comunicate e trasmesse al sindaco di Porto Empedocle.

3. Le nomine successive vanno comunicate e trasmesse al Presidente pro tempore dell'Assemblea.

#### Art. 39

##### *Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il Presente Statuto deve essere pubblicato all'albo pretorio on line di ciascun Comune aderente e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Esso, ad avvenuta esecutività delle delibere consiliari di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio on di ciascun Comune aderente.

3. Copia del presente Statuto è trasmessa all'Assessorato regionale enti locali, il quale provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

#### Art. 40

##### *Rinvio*

1. Lo Statuto legittima l'attività dell'Unione e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica. Le disposizioni statutarie e regolamentari dei Comuni partecipanti in contrasto con il presente Statuto sono inefficaci.

2. Finché l'Unione non si sarà dotata dei regolamenti previsti dal presente statuto, saranno applicati i regolamenti vigenti nel Comune di Porto Empedocle.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia nell'ordinamento degli enti locali.

*Lo statuto dell'Unione dei comuni "Vigata - Scala dei Turchi" è stato approvato con:*

— *delibera del consiglio comunale di Porto Empedocle n. 60 del 18 novembre 2011;*

— *delibera del consiglio comunale di Realmonte n. 50 del 18 novembre 2011.*

**(2011.50.3655)014**

## STATUTO DEL COMUNE DI ENNA

---

### Integrazione

Lo statuto del comune di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004 e successive modifiche sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 22 del 20 maggio 2011. Con deliberazione del consiglio comunale n. 97 del 31 ottobre 2011, lo statuto è stato integrato con l'introduzione dell'art. 93 bis che così recita:

“Art. 93 bis

*Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale e il loro reinserimento sociale*

Il comune di Enna, a tutela e garanzia dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione o comunque limitate nella libertà personale e delle loro famiglie, al fine di rimuovere le cause di emarginazione e creare una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative, istituisce la figura del «Garante dei diritti delle persone limitate nella loro libertà personale e il loro reinserimento sociale».

(2011.48.3540)014

---

## STATUTO DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (Provincia di Agrigento)

---

### Modifica

Lo statuto del comune di Lampedusa e Linosa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 20 giugno 2008.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 19 agosto 2011 l'art. 30, comma 4, è stato modificato come segue: “La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori”.

(2011.48.3555)014

---

## STATUTO DEL COMUNE DI VILLAFRATI (Provincia di Palermo)

---

### Integrazione

Lo statuto del comune di Villafrati è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 7 novembre 2003.

Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 6 agosto 2004.

Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 2011.

Con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2011, esecutiva, l'organo deliberante ha provveduto ad apportare le sottolencate integrazioni allo statuto comunale vigente, aggiungendo al comma 1 dell'art. 2 il seguente testo:

“Il comune di Villafrati afferma, in particolare, i seguenti principi:

- il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico;

- il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

- che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000.”.

(2011.48.3493)014

---